



## RICOSTITUZIONE AUTONOMIA FINANZIARIA PROVINCE

Nota per intesa di cui all'art. 1, comma 439, legge n. 232/16

Il consolidamento, da un lato, del contributo alla finanza pubblica previsto a carico delle Province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14 pari a complessivi 3 miliardi a regime a decorrere dal 2017 e il consolidamento, dall'altro, del contributo di 650 milioni alle Province delle Regioni a statuto ordinario previsto nel Dpcm attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge 232/2016, per gli anni dal 2017 al 2026, di fatto costruiscono e "cristallizzano" un sistema di finanza provinciale totalmente derivato, completamente capovolto rispetto a quello previsto dall'art. 119 della Costituzione, dove invece si garantisce ad ogni livello di governo locale l'autonomia finanziaria necessaria al finanziamento integrale delle funzioni fondamentali ad esso assegnate.

Si sta strutturando un meccanismo che sta già provocando forti difficoltà di cassa per gli enti locali (con costi aggiuntivi impropri legati alle anticipazioni), poiché lo Stato preleva direttamente alla fonte (tramite Agenzia delle Entrate ed ACI) gli unici due tributi provinciali (rispettivamente imposta Rcauto e Imposta Provinciale di Trascrizione) che alimentano al 90% i bilanci degli enti, mentre a questi ultimi assegna i contributi (a vario titolo secondo le diverse disposizioni legislative, tra cui quella in esame), con tempi e modalità discrezionali che nulla hanno a che vedere con l'effettiva esigenza di copertura delle spese e del pagamento dei fornitori che le Province hanno.

E' necessario che l'intesa relativa al Dpcm oggetto di esame (comma 438, art.1, legge n. 232/16) preveda il blocco del recupero delle somme oggetto di contributo alla finanza pubblica per l'anno 2017 e successivi ai sensi del comma 418, art. 1, ln. 190/14 e la contestuale compensazione di tali importi con i fondi messi a disposizione dal comma 438, art. 1, legge n. 232/16



*Accanto in sede  
2.2.2017  
AP*